

## CX.

## TORNATA DEL 3 MAGGIO 1906

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Comunicazioni* — *Sunto di petizioni* — *Risultato di votazione* — *Votazione a scrutinio segreto* — Il senatore Pelloux Luigi svolge la sua interpellanza al ministro della guerra « circa il R. decreto 4 marzo 1906, che determina le attribuzioni del Capo di Stato maggiore dell' Esercito, in relazione all' Atto 106 del Giornale Militare ultimo, col quale, mediante semplici disposizioni ministeriali, si trasforma completamente l'amministrazione centrale della guerra nei quadri suoi organici, nei servizi vari e nelle loro attribuzioni » — Parla il senatore Bava-Beccaris — Risposta del ministro della guerra — Osservazioni dei senatori Arcoleo e Astengo; replica dell'interpellante e dichiarazioni del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — L'interpellanza è esaurita — Chiusura e risultato di votazione — Approvazione del disegno di legge: « Modificazione al Ruolo organico del personale consolare di prima categoria. Creazione di nuovi posti di consoli di seconda classe » (N. 236).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, della marina, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Verbale di deposito negli archivi del Senato dell'atto di nascita di sua Altezza Reale il Principe Eugenio Alfonso di Savoia-Genova.**

PRESIDENTE. Prego l'onor. senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del verbale di deposito negli archivi del Senato dell'atto di nascita di Sua Altezza Reale il Principe Eugenio Alfonso Carlo Maria Giuseppe di Savoia-Genova.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« L'anno millenovecentosei, addì tre maggio,

in Roma, nel palazzo del Senato ed in una sala della sua biblioteca.

« Per procedere alla iscrizione nel registro originale dell'atto di nascita di Sua Altezza Reale Eugenio Alfonso Carlo Maria Giuseppe di Savoia-Genova, figlio delle Loro Altezze Reali il Duca e la Duchessa di Genova, venne estratto il giorno 14 dello scorso mese di marzo dal forziere destinato alla custodia degli atti di stato civile della Famiglia Reale il registro originale delle nascite anzidetto.

« Tale iscrizione venne quindi eseguita sotto il numero XXII, il giorno 18 del suddetto mese di marzo.

« Successivamente il giorno 30 dello scorso mese di aprile, in Roma, furono trascritti nell'anzidetto registro:

« 1° Sotto il numero XXIII, il Reale decreto in data 25 marzo 1906 che conferisce al Principe Eugenio Alfonso Carlo Maria Giuseppe di Savoia-Genova il titolo di Altezza Reale;

« 2° Sotto il numero XXIV il Reale decreto in data 25 marzo 1906 che conferisce alla prefata Altezza Reale il titolo di Duca di Ancona.

« Ora, dovendosi procedere al deposito del registro medesimo e dei sovracitati Regi decreti nell'archivio del Senato, sono quivi convenuti Sua Eccellenza il cav. Tancredi Canonico, Presidente del Senato, il barone comm. Ottavio Serena, senatore-questore, il dott. cav. Fortunato Pintor, bibliotecario-archivista, ed aperto il forziere col mezzo delle tre chiavi, ritenute l'una dal Presidente, l'altra dal senatore-questore e la terza dal bibliotecario-archivista, si sono ivi depositi gli atti predetti.

« In fede di quanto sopra, si è redatto il presente verbale firmato dagli intervenuti, ed al quale si unisce la dichiarazione in data d'oggi dell'archivista generale del Regno per la consegna fatta a quegli archivi dell'altro registro degli atti di nascita della Reale Famiglia, che erasi ritirato per iscrivervi l'atto di nascita sopra riferito.

« Copia del presente atto sarà unita al processo verbale della prima seduta del Senato.

Firmati: « TANCREDI CANONICO

« OTTAVIO SERENA.

« FORTUNATO PINTOR, bibliotecario-archivista ».

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura anche della ricevuta dell'Archivio di Stato relativa all'atto suddetto.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

« R. Archivio di Stato in Roma.

« Dichiaro di aver ricevuto in restituzione dal sig. comm. Federico avv. Pozzi, direttore della Segreteria del Senato, il registro degli atti di nascita della Reale Famiglia che si conserva in questo Archivio generale del Regno, registro che era stato richiesto d'ordine di S. E. il Presidente del Senato nel quale risultano eseguite:

« 1° La iscrizione dell'atto di nascita di S. A. R. il principe Eugenio, Alfonso, Carlo, Maria Giuseppe di Savoia-Genova, la quale iscrizione venne fatta nel palazzo Chiabrese in Torino il 18 maggio 1906;

« 2° La trascrizione fatta a Roma addì 30 aprile 1906 di due Reali decreti di concessione di titoli alla prefata Altezza Reale.

« Roma, addì 2 maggio 1906.

« Per il sovrintendente

« E. OVIDI.

« Per copia conforme all'originale

« Il direttore della segreteria del Senato

« F. Pozzi ».

#### Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

« N. 172. La Giunta municipale di Arena fa voti al Senato perchè nel disegno di legge a favore della Calabria venga provveduto a che i due mandamenti di Soriano ed Arena siano allacciati alla congiunzione rotabile al punto Zagara e che la ferrovia complementare S. Venero-Serra Mangiana abbia una diramazione che da Soriano tocchi i suesposti comuni di tutte e due i mandamenti e metta gli stessi in comunicazione alla stazione di Rosarno.

« 173. Il sindaco del comune di Dinami fa voti al Senato perchè il detto comune venga compreso nella tabella G della legge « sui provvedimenti a favore della Calabria ».

« 174. Il Consiglio comunale di Acquaro fa voti al Senato perchè nel disegno di legge a favore della Calabria:

« 1° il detto comune sia compreso nella tabella G;

« 2° venga compresa fra le opere di pubblica utilità la diramazione della ferrovia complementare che da Soriano o da altro punto più opportuno, percorrendo i mandamenti di Arena e Laureana di Borello, vada a riunirsi alla litoranea stazione di Rosario;

« 3° sia provveduto al congiungimento della strada comunale obbligatoria Soriano-Gerocarne-Ciano coll'altra Dasà-Arena-Serra S. Bruno, oppure coll'altra Monteleone-Metraino ».

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato i risultati delle votazioni che hanno avuto luogo ieri per le seguenti nomine:

I. Nomina di un commissario per la verifica dei titoli dei nuovi senatori:

Votanti . . . . .	79
Maggioranza . . . . .	40
Il senatore Melodia . . . . .	ebbe voti 40
» Barracco R. . . . .	» 12
Voti nulli e dispersi . . . . .	21
Schede bianche . . . . .	6

Eletto il senatore Melodia.

II. Nomina di un commissario nella Commissione di finanze:

Votanti . . . . .	78
Maggioranza . . . . .	40
Il senatore Di San Giuliano . . . . .	ebbe voti 51
» Casana . . . . .	» 15
» Roux . . . . .	» 1
» Pisa . . . . .	» 1
» Carta-Mameli . . . . .	» 1
» Martuscelli . . . . .	» 1
Schede bianche . . . . .	8

Eletto il senatore Di San Giuliano.

III. Nomina di due commissari nella Commissione dei trattati internazionali:

Votanti . . . . .	78
Maggioranza . . . . .	40
Il senatore Bodio . . . . .	ebbe voti 60
» Pasolini-Zanelli . . . . .	» 22
» Casana . . . . .	» 19
» Di Collobiano . . . . .	» 12
Voti nulli e dispersi . . . . .	23
Schede bianche . . . . .	7

Eletto il senatore Bodio.

Ballottaggio fra i senatori Pasolini-Zanelli e Casana.

IV. Nomina di un consigliere di Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma:

Votanti . . . . .	77
Maggioranza . . . . .	39
Il senatore Caravaggio . . . . .	ebbe voti 30
» Cavasola . . . . .	» 14
» Tommasini . . . . .	» 14
» Balestra . . . . .	» 3
» Di Carpegna . . . . .	» 2

Voti nulli o dispersi . . . . .	2
Schede bianche . . . . .	12

Ballottaggio fra i senatori Caravaggio e Cavasola.

Avverto che alle due votazioni di ballottaggio si procederà nella tornata di domani.

#### Comunicazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera del presidente della Commissione d'inchiesta sulla regia marina:

« Roma, 1° maggio 1903.

« Onor. sig. Presidente,

« Ho l'onore di trasmetterle il primo volume degli Atti della Commissione di inchiesta sulla Regia Marina da me presieduta. Questo volume contiene la relazione generale. Gli altri contenenti le relazioni speciali e gli allegati saranno trasmessi tra pochi giorni essendo in corso di stampa. Colgo l'occasione per pregarla di gradire l'attestazione della mia perfetta osservanza.

« Il Presidente

« G. GIUSSO ».

Do atto al Presidente della Commissione d'inchiesta di questa comunicazione.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

I. **Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:**

Norme per la concessione della cittadinanza italiana;

Maggiori assegnazioni negli stanziamenti dei capitoli 1, 23, 24 e 32 del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906;

Disposizioni relative alla navigazione del Tevere fra Roma e il mare;

Esenzione dalle tasse postali al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione fra gli esercenti delle zolfare in Sicilia contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, segretario. Fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento della interpellanza del senatore Luigi Pelloux al ministro della guerra circa il R. decreto 4 marzo 1906, che determina le attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Esercito, in relazione all'Atto 106 del Giornale Militare ultimo, col quale, mediante semplici disposizioni ministeriali, si trasforma completamente l'amministrazione centrale della guerra nei quadri suoi organici, nei servizi vari e nelle loro attribuzioni.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Pelloux Luigi al ministro della guerra circa il decreto Reale 4 marzo 1906, che determina le attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'esercito, in relazione all'Atto 106 del *Giornale militare* ultimo, col quale, mediante semplici disposizioni ministeriali, si trasforma completamente l'amministrazione centrale della guerra nei quadri suoi organici, nei servizi vari e nelle loro attribuzioni ».

La parola è all'onorevole senatore Pelloux per svolgere la sua interpellanza.

PELLOUX LUIGI. Onorevoli colleghi. Dichiaro subito che a questa mia interpellanza non mi muove sentimento alcuno di ostilità o di opposizione al presente Ministero. Colgo anzi, con molto piacere, questa occasione per dire che ho visto con grande compiacimento l'arrivo al potere dell'onorevole Sonnino, cui auguro la migliore fortuna per il miglior bene del paese. Ciò naturalmente non deve intendersi nel senso che io approvi completamente tutto quanto è stato da lui finora fatto o combinato, perchè devo fare delle esplicite riserve su qualche atto suo, che non è stato approvato neanche da' suoi intimi amici; ma ciò non toglie che io gli resti amico politico, amico fedele, come gli sono amico personale.

Vengo ora alla mia interpellanza, su alcuno (mì si lasci dire) dei tanti provvedimenti del Ministero della guerra, i quali, a parer mio, dimostrerebbero come si agisca talvolta con una soverchia indipendenza dalle disposizioni vigenti, col pericolo di generare, mediante un procedimento alquanto tumultuario, un po' di confusione.

I provvedimenti che sono oggetto di questa mia interpellanza, cioè il R. decreto 4 marzo 1906 sulle attribuzioni del Capo di stato mag-

giore dell'esercito, e la circolare, o meglio, l'atto ministeriale n. 106 del *Giornale militare*, ultimo numero, con cui si modifica l'organamento del Ministero della guerra, sono due provvedimenti i quali, a prima vista, sembrano abbastanza indipendenti l'uno dall'altro; ma da quanto sto per dire gli egregi colleghi comprenderanno, perchè li ho riuniti insieme in questa mia interpellanza.

La legge di ordinamento dell'esercito vigente stabilisce tassativamente, testualmente, all'articolo 12, che il Capo di stato maggiore dell'esercito ha, in tempo di pace, *sotto la direzione del Ministero della guerra*, l'alta direzione degli studi per la preparazione alla guerra.

Ed allorquando, in esecuzione di quella legge, si determinarono, in tutti i particolari le attribuzioni del Capo di stato maggiore, il decreto Reale relativo confermò, consacrò, questo principio fondamentale, sia nella forma, sia nella sostanza.

Ebbene, il decreto Reale 4 marzo 1906, cambia completamente tutto questo, senza che la legge sia stata menomamente variata. Al paragrafo 1 dell'articolo 1<sup>o</sup> di questo decreto del 4 marzo, si dice senz'altro: Il Capo di stato maggiore dell'esercito dirige in tempo di pace tutti gli studi per la preparazione alla guerra, cancellando così d'un tratto di penna la sua dipendenza dal ministro della guerra; mentre poi, coi paragrafi successivi che non leggo, perchè sarebbe troppo lungo e tedierei il Senato, si danno al Capo di stato maggiore tante e tali attribuzioni da farne un ente onnipotente, restando di conseguenza da altrettanto diminuite le attribuzioni del ministro della guerra e dei suoi corpi consulenti.

Sarà, se si vuole, per il ministro della guerra un vero decentramento, un decentramento completo, ma dall'altra parte è poi un eccessivo accentramento; ma di questo non mi curo, poichè non è quello che voglio considerare e non intendo affatto entrare a parlare in merito delle varie questioni.

Io credo che il Governo non aveva il diritto di fare tutto ciò con un semplice decreto Reale. Per modificare così sostanzialmente una legge di tanta importanza, come quella fondamentale dell'ordinamento dell'esercito, occorreva non un decreto Reale, ma una variante alla legge stessa: è evidente, e non vi è bisogno

di dimostrazione. Ma poi si comprende difficilmente che in una questione così vitale possa sostituirsi l'apprezzamento personale del ministro ai lunghi, laboriosi e poderosi studi che hanno preceduto la presentazione di quella legge, ed alle grandi e solenni discussioni che sono state fatte in Parlamento per la sua approvazione.

Questo dico per il decreto 4 marzo.

Vengo ora alle conseguenze dirette, assolutamente anormali, che ha portato questo decreto. Per poter rendere applicabili le varie attribuzioni del Capo di stato maggiore secondo il nuovo sistema, e specialmente quelle che sono indicate ai paragrafi 5, 6, 7, 9, 12 e 16 dell'articolo 1, si manifestò subito, e non poteva essere diversamente, la necessità di radicali mutazioni nella sistemazione interna del Ministero della guerra, poichè, diciamo le cose come sono, era il Capo di stato maggiore che, con un semplice colpo di bacchetta, diventava virtualmente il ministro; d'onde il bisogno di altri decreti per rimettere un po' di armonia in tutto questo trambusto. Siccome poi erano nell'animo del ministro altre varie riforme da portare nell'amministrazione della guerra, all'infuori di quelle rese necessarie dal fatto cui ho accennato del Capo di stato maggiore, così si sottoposero alla firma di S. M. vari decreti, per risolvere in una volta sola tutte le questioni.

Che cosa avvenne? La Corte dei conti rifiutò assolutamente di registrare questi decreti, e fece benissimo. Essa opinò che, per sistemare una tale materia, occorrevo disposizioni di legge.

Che cosa restava a fare al Ministero in simile contingenza? Mi pare molto semplice: o rinunciare all'attuazione immediata di quei provvedimenti mediante decreti, e presentare al Parlamento un relativo disegno di legge; oppure, se veramente non voleva rinunciarvi, aveva una via regolare, ed era quella di far senz'altro registrare con riserva i decreti che erano stati respinti dalla Corte. Così almeno si salvava la forma e la sostanza; e vi era la sanzione reale.

Il Parlamento sarebbe stato informato, ed avrebbe discusso a suo tempo, nei suoi due rami, tutte queste varianti, ed allora le avrebbe od accettate o respinte; ma insomma tutto era regolarmente eseguito.

Che cosa fa invece il Ministero della guerra? Si appiglia al partito peggiore che si possa immaginare, e determina di attuare questi provvedimenti senza altro, con una semplice circolare ministeriale. Sembra enorme, ma è così.

Infatti il ministro, e ce lo ha comunicato mediante il suo ufficio Stampa, ha deciso di presentare al Parlamento un progetto di legge, che sarà essenzialmente questo: di trasformare gli ispettori generali d'artiglieria e del genio, l'ispettore di cavalleria e quello di sanità in altrettanti direttori generali del Ministero della guerra!

Ma intanto, sempre secondo i comunicati ufficiosi ed anche ufficiali, il ministro dichiara che, stante l'urgenza che presenta lo studio di talune questioni, massime di quelle relative alle modificazioni organiche, rese ormai necessarie dall'adozione del nuovo materiale di artiglieria, ha determinato di attuare fin da ora le riforme ideate, nei limiti che gli sono certamente consentiti.

Lasciando da parte l'urgenza, che davvero non saprei vedere come entri in alcun modo in tutte queste riforme, poichè sono provvedimenti che poco importa siano presi qualche settimana prima o dopo, vediamo in che cosa consista ciò che si vorrebbe attuare con un semplice atto ministeriale.

Niente di meno si fa questo po' po' di roba: soppressione della Direzione generale di artiglieria e genio;

sostituzione di una Direzione generale di fanteria a quella di fanteria e cavalleria;

elevazione a ramo di servizio di una quantità di uffici e di divisioni del Ministero della guerra.

Ossia si vengono a sottrarre questi uffici alle rispettive Direzioni generali, per passarli fuori del Ministero, sotto la dipendenza diretta di ispettori, che per ora sono completamente estranei all'Amministrazione centrale.

Finalmente la riforma comprende anche la istituzione di una nuova Direzione generale ippica che si potrebbe anche chiamare Direzione generale di cavalleria.

Ora io domando se sia ammissibile che tutto questo sia nei limiti certamente consentiti dalle disposizioni vigenti al ministro della guerra. Questo non è affatto. È uno sconvolgimento di tutto un sistema che vige da anni

e anni, facendosi calcolo soltanto sulla possibile approvazione tardiva di un disegno di legge che non è nemmeno presentato. Questo è il fatto genuino.

Ora mi si permettano poche considerazioni.

Io non intendo di discutere sulla bontà o meno di questi provvedimenti, di cui ho avuto occasione di occuparmi. Saranno buoni o cattivi: quando verranno in discussione, li esamineremo. Per conto mio, il mio profondo convincimento è che essi non possano essere di grande vantaggio, e che non poca confusione potrebbero produrre, senza nemmeno ottenere alcuna sensibile economia. Tanto è vero che abbiamo già presentemente davanti al Parlamento un disegno di legge, che si riferisce precisamente all'ordinamento del Ministero della guerra, in cui si dice, che i nuovi organici (che sono quelli che s'intende di adottare adesso con disposizione ministeriale) porteranno una leggiera diminuzione di spesa; ma all'art. 2 si dice già che gl'impiegati che, per eccesso di organico, risulteranno in soprannumero, saranno conservati tali con l'intero stipendio.

Dunque non è possibile che vi sia una grande economia, ma voglio anche ammettere, che, ad onta di questo, siano ottime riforme. Non è di questo che mi occupo, ma della forma arbitraria.

Un'altra osservazione voglio fare.

In tutto questo, lo dico francamente, veggio la predisposizione all'eventualità di un ministro della guerra borghese, e dichiaro subito che non sarò certamente io a lamentarmi di questa novità. Osservo però che, facendo del Capo di stato maggiore dell'esercito un essere onnipotente, una specie di padre eterno, il Ministero della guerra si rende quasi nullo, poichè gli si toglie quasi tutto.

Una cosa gli resta a dir vero, ed è enorme; la responsabilità! Il ministro effettivo sarà il Capo di stato maggiore irresponsabile, ed il ministro della guerra sarà più o meno un capo della contabilità, vero responsabile davanti al paese ed al Parlamento.

E che il Capo di stato maggiore diverrà il padrone di tutto l'andamento del Ministero per tutto ciò che riguarda l'esercito e la difesa, risulta anche dallo stesso decreto che stabilisce le sue attribuzioni, nel quale si ha cura di ripetere varie volte che il Capo di stato mag-

giore, dovrà prendere dei concerti col ministro della guerra ogni qualvolta si tratterà di provvedimenti che tocchino alle leggi esistenti, o impegnino in qualsiasi modo il bilancio. Queste però sono parole, poichè l'ordinamento del Ministero, collegato con questo decreto, stabilisce diversamente.

Infatti gli ispettori generali di artiglieria e genio, dovendo diventare, come ho già detto, i direttori generali di artiglieria e genio al Ministero della guerra e firmare per il ministro, disponendo di tutti i mezzi che hanno, nel bilancio, saranno essi che veramente amministreranno questi due rami così potentemente attinenti alla difesa dello Stato. Viceversa poi, nel decreto che stabilisce le attribuzioni del Capo di stato maggiore, al paragrafo 16, è detto: « quando lo reputi opportuno il Capo di stato maggiore può richiedere agli ispettori generali di artiglieria e genio, la convocazione delle Commissioni permanenti delle due armi, o la convocazione della Commissione plenaria. Egli dovrà sempre intervenire a quest'ultima assumendone la presidenza ».

Ciò vuol dire che il Capo di stato maggiore assume la presidenza di una Commissione composta dei più alti funzionari del Ministero della guerra, per tutto ciò che riguarda la difesa; e, siccome questi alti funzionari del Ministero sono essi che dispongono del bilancio e della firma, è evidente che il Capo di stato maggiore è padrone anche del bilancio.

Vediamo ora quali sono i limiti imposti all'amministrazione centrale per la formazione dei ruoli organici. Non esagero dicendo che tutte le volte che si tratta di toccare un impiegato o di cambiare la spesa di una lira o in più o in meno, si deve ricorrere a leggi speciali o alla legge del bilancio, e questa è la conseguenza di uno stato di cose che era andata poco per volta manifestandosi per la facilità con cui da taluni ministri si portavano continuamente variazioni ai loro organici.

Il Senato e la Camera si preoccuparono moltissimo di questo fatto, ed il Senato su questo punto manifestò il suo parere molto severo, volendo che quella materia fosse disciplinata con una legge; ed io, Presidente del Consiglio, presentai, a suo tempo, il disegno di legge sui ruoli organici dei vari Ministeri, che fu accolto molto benevolmente dal Senato, e che per circo-

stanze parlamentari non potè esser approvato e tradotto in legge che l'11 luglio 1904.

Ma intanto questa legge esiste e non permette assolutamente che si tocchi all'organico del Ministero senza disposizioni legali. Non parliamo di quei provvedimenti di cui ho già accennato oggi e che sono di una gravità eccezionale; ma ne anche per provvedimenti di assai minore importanza sarebbe permesso di provvedere con semplice disposizione ministeriale. Non vi è ombra di dubbio su ciò.

I provvedimenti che il Ministero intende attuare sono gravi, e quindi è assai grande la responsabilità che si è assunta a questo riguardo il Ministero della guerra.

Esposti così i pochi fatti a cui ho voluto accennare, devo venire ad una conclusione, riassumendomi in poche parole.

Io ritengo che il decreto 4 marzo 1906, il quale stabilisce le nuove attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'esercito, sia in aperta contraddizione con la legge vigente sull'ordinamento dell'esercito; per conseguenza, per rendere veramente valido questo decreto, occorre una variante a quella legge,

Ed io poi domando: ma a che cosa serve un decreto simile?

Il ministro attuale che lo ha firmato lo rispetterà, ma un altro ministro, che abbia altri criteri, dirà: la legge dice il contrario, ed io farò un altro decreto che stia in relazione con la legge.

Queste son cose che non possono essere lasciate all'arbitrio di un ministro, non si può lasciare in balia del ministro cambiare disposizioni così essenziali per la difesa dello Stato: per far ciò è necessaria una variante alla legge vigente nell'ordinamento dell'esercito.

In quanto all'atto ministeriale N. 106, che stabilisce senza altro che il 15 di questo mese andranno in vigore, senza sanzione alcuna di nessuna specie, tutti i provvedimenti di cui ho parlato, io credo che questo non si possa assolutamente ammettere. Non si possono attuare provvedimenti simili con una semplice circolare ministeriale, e credo quindi che ne debba essere sospesa almeno l'attuazione.

Non ho altro da dire. (*Impressione e commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bava-Beccaris.

BAVA-BECCARIS. Onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per essere coerente a quello che altre volte ho avuto l'onore di dire in Senato. Due volte parlando su cose dell'amministrazione della guerra, io mi sono dimostrato tenace fautore del decentramento il più largo dell'amministrazione della guerra.

Io non voglio, non posso, nè ho la competenza per discutere sulla questione della legalità del decreto che riflette il Capo dello stato maggiore, nè su quanto riguarda l'atto 106 di cui ha testè parlato l'onor. amico e collega Pelloux.

Il ministro della guerra avrà le sue buone ragioni da addurre a difesa del suo operato. Io tengo solo a dire che, in fondo, tutta la questione si riduce al fatto che il Ministero della guerra, in questa circostanza, ha creduto utile di spogliarsi, di talune sue attribuzioni per adibirle al capo di stato maggiore, ovvero di spogliare il Ministero della guerra di alcune altre attribuzioni per passarle agli ispettori generali. V'è anche la creazione di una nuova direzione generale, ma su questo non mi fermo.

Orbene io faccio osservare che, già fin dall'anno 1884, il generale Ricotti aveva istituita una Commissione per studiare questa questione del decentramento, perchè riconosceva la necessità di alleggerire il Ministero della guerra dall'immane suo lavoro.

Allora, non sò il perchè, non si concluse nulla; ma, nel 1894, essendo ministro della guerra il generale Mocenni, una Commissione composta dalle autorità più competenti, fra cui c'era anche il nostro collega Primerano; ne facevano parte Carlo Mezzacapo, il generale Driquet, il generale Corvetto; tutti uomini che avevano fatto parte delle grandi amministrazioni dello Stato; taluno era stato anche al Ministero: la Commissione venne nella conclusione che, nel Ministero della guerra, si poteva fare, decentrando, una economia di almeno 400,000 lire. E fin d'allora si constatò che l'amministrazione della guerra del nostro paese era più costosa che in tutti gli altri Stati; che si veniva a pagare una aliquota per ogni 1000 uomini superiore a quella che si paga in altri Stati, mentre in Austria corrisponde soltanto a 6.97, a 5.40 in Germania, a 5,18 in Francia, noi ne spondevamo 11.45 per ogni mille.

E fin d'allora, questa Commissione era venuta nella conclusione di devolvere al Capo dello stato maggiore molte attribuzioni che aveva il Ministero, per non fare una superfetazione di lavoro, e di passare anche agli ispettori molte mansioni che adesso ha il Ministero in doppio.

Per conseguenza, senza tediare a lungo il Senato, e senza entrare nei particolari, io, per mio conto, e per essere coerente, faccio plauso al ministro della guerra che si è messo in questa via, perchè dopo 30 o 40 anni di discussione sul decentramento non posso che felicitarmi di vedere, che l'attuale ministro ha il proposito, e già ha cominciato, di attuarlo largamente.

MAJNONI D'INTIGNANO, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJNONI D'INTIGNANO, *ministro della guerra*. Sono grato all'onor. Pelloux, mio buon collega ed amico, di avermi offerto occasione di dare schiarimenti su queste mie ultime disposizioni, che egli chiama tumultuarie, e che per conseguenza è bene di discutere prima in Parlamento ed anche in pubblico, perchè io non le credo naturalmente tumultuarie; le credo assolutamente opportune, anzi necessarie e proverò qui al Senato che sono anche legali.

La prima accusa che fa l'onor. Pelloux è quella appunto dell'incostituzionalità del mio provvedimento, quello che riflette il Regio decreto 4 marzo 1905, ossia il decreto Regio che conferisce al Capo di stato maggiore nuove attribuzioni. Ed egli sostiene questa illegalità, per il fatto che non ho affermato in quel Regio decreto la dipendenza del Capo di stato maggiore dal ministro della guerra. Io faccio osservare al Senato che in testa a quel decreto c'è, « *vista la legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, testo unico, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898* », nel quale testo unico è appunto compreso quel famoso art. 12 che l'onor. Pelloux ha citato, come quello che stabiliva tassativamente la dipendenza.

Ne risulta quindi indiscutibilmente che l'articolo 12 di detta legge, in cui si afferma la dipendenza del Capo dello stato maggiore dal ministro della guerra, rimane inalterato, dal momento che fu citata la legge stessa in testa

al Regio decreto in questione. Tale articolo è così concepito: « Il comandante del Corpo di stato maggiore ha il titolo di Capo di stato maggiore dell'esercito e ha, in tempo di pace, sotto la dipendenza del ministro della guerra, l'alta direzione degli studi per la preparazione della guerra ».

E tutto questo è rimasto inalterato; io non l'ho toccata infatti la vigente legge di ordinamento: ma siccome poi l'onor. Pelloux, oltre questa accusa di illegalità ne fa anche delle altre, vale a dire, trova che queste mie disposizioni sono avventate, che non sono abbastanza ponderate, io voglio dimostrare al Senato che vi ho invece pensato molto; e se ho avuto anche occasione di studiare la questione dell'ordinamento, è per merito appunto dell'onorevole Pelloux, al quale devo riconoscenza perchè mi ha chiamato al Ministero, dove sono stato per un paio di lustri allo stato maggiore e poi come ispettore di cavalleria.

Stando in quest'ambiente, ho avuto occasione di conoscere gli inconvenienti del nostro ordinamento, e quindi la necessità di semplificare e di alleggerire il compito del ministro della guerra. Ma, dirò anche le ragioni principali, dalle quali quest'aumento di attribuzioni al Capo di stato maggiore mi venne consigliato.

La prima ragione che mi spinse a meglio definire e di qualche poco estendere (poi determineremo l'estensione) le mansioni del Capo di stato maggiore va ricercata nell'assetto costituzionale del nostro paese e nella conseguente instabilità dei ministri. Le istituzioni militari, se vuolsi un esercito che valga, devono essere studiate all'infuori dell'ambiente politico, e il ministro, che da questo non può sottrarsi, serbando per sé l'ordinamento di pace, la disciplina, l'amministrazione e i rapporti del paese col Parlamento (e ne ha già abbastanza), conviene che affidi ad altra autorità tutto quanto riguarda la preparazione dell'esercito alla guerra ed alla difesa del territorio nazionale. Siffatta autorità può rappresentare al ministro, con serenità e conoscenza di causa e senza vincoli di opportunità parlamentare, i bisogni dell'esercito e della difesa dello Stato e proporre al Governo i provvedimenti che si manifestano di assoluta e impellente necessità, contenuti beninteso nei limiti delle somme bilanciate allo scopo, e attuando

quelli che, nell'ambito delle leggi, possa ritenere più adatti a conseguire una buona preparazione alla guerra.

Dati i nostri ordinamenti, questa autorità competente non può essere che il Capo di stato maggiore dell'esercito, come quello appunto che sta all'infuori di ogni influenza politica e può permanere lungamente in carica. Ma la nitida separazione delle attribuzioni del Capo di stato maggiore è anche consigliata da quei principii di decentramento e di divisione del lavoro, che il collega generale Bava ha tanto apprezzato e ne ha dimostrato la bontà, perchè, pur rimanendo sempre ferma la sua dipendenza del ministro, il Capo di stato maggiore può meglio e più completamente dedicarsi alla trattazione degli affari e, con un piccolo mutamento, viene modificato il compito della Divisione stato maggiore al Ministero della guerra e vien così eliminata una causa di attriti e di lungaggini, che certo non può contribuire a mantenere quel buon accordo, che deve regnare fra due organi concomitanti allo stesso scopo.

L'inconveniente nel funzionamento di questo ufficio era, che esso si riservava la parte esecutiva della mobilitazione e spesso rivedeva e contrastava taluni provvedimenti del Capo di stato maggiore, e costituiva così per quest'ultimo una spina al cuore, mentre poi, al di fuori, la cosiddetta Divisione stato maggiore, veniva giudicata con sospetto, come un tentacolo dello stato maggiore nel Ministero.

Dirò più tardi come uno degli onorevoli colleghi, che certamente gode molta stima in Senato, abbia accennato anche a questo inconveniente insieme ad altri.

Per conseguenza l'unico cambiamento, che per le accennate ragioni io ho testè introdotto, è questo; però non soppressione, ma trasformazione della Divisione stato maggiore, affidando al Capo di stato maggiore tutta la parte della mobilitazione, e tale trasformazione è stata causata specialmente dal desiderio di sceverare tutto quello che si riferisce alla preparazione alla guerra da quanto riflette l'ordinamento di pace e la parte amministrativa dell'amministrazione militare.

Ma un'altra ragione, che io spero potrà concorrere a persuadere il Senato dell'opportunità di questo provvedimento, sta nella responsa-

bilità che viene per esso affidata al Capo dello stato maggiore.

I principii che sono affermati nell'art. 67 dello statuto e nell'art. 12 della legge sull'ordinamento dell'esercito, che ho letto un momento fa, sono poi precisati nella premessa al regolamento sul servizio territoriale (parte 1ª) nei termini seguenti: « Il ministro della guerra, per mezzo del Capo di stato maggiore dell'esercito, dei comandanti di corpo d'armata, del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali e degli ispettori, esercita la suprema autorità responsabile sul Governo disciplinare, tecnico e amministrativo delle truppe, sulla preparazione alla guerra, sulle scuole, istituti e stabilimenti che provvedono ai bisogni generali dell'esercito ed alla difesa dello Stato ». Questo, ripeto, è scritto nel nostro regolamento di servizio territoriale; ed all'art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1882 è stabilito inoltre che « il Capo di stato maggiore dell'esercito ha in tempo di pace, sotto la dipendenza del predetto ministro, l'alta direzione degli studi per la preparazione alla guerra, ed esercita in campagna, notino bene, le attribuzioni stabilite per la sua carica, dal regolamento del servizio in guerra ». Ora dal complesso di queste disposizioni appare evidente che, mentre il ministro, secondo tali disposizioni, sarebbe responsabile di diritto di tutto quanto si riferisce alla preparazione della guerra, tale responsabilità veniva di fatto a pesare in guerra sul Capo di stato maggiore dell'esercito, per effetto delle attribuzioni a lui affidate in campagna.

Ma, mentre i ministri si susseguono al Governo in dipendenza delle mutevoli vicende politiche, il Capo di stato maggiore permane lungamente in carica e la responsabilità che gli incombe, all'atto e durante la guerra, si collega intimamente con quella che gli deriva, o che gli si potrebbe far derivare, dalla sua azione del tempo di pace.

Non vi è da mettere in dubbio che le sorti di una campagna dipendono essenzialmente non solo dal modo col quale sono condotte le operazioni, ma ancora, ed in massimo grado, dalla preparazione che s'è compiuta nel periodo di pace. Ora, se chi dovrà, come il Capo di stato maggiore dell'esercito, essere coadiutore del comandante supremo e del condottiero della guerra, avrà preparato egli stesso, e secondo criteri

esclusivamente informati all'interesse della difesa dello Stato, l'esercito ed il territorio nazionale, potrà con animo sereno e con sicura coscienza assumersi tanta grave e delicata responsabilità. Altrimenti questa responsabilità non potrebbe essere che relativa e riguardare soltanto l'uso di uno strumento alla cui preparazione non avrebbe contribuito che in misura assai limitata.

D'altra parte — giova qui ricordarlo — anche l'opinione pubblica fece pure da tempo risalire al Capo di stato maggiore dell'esercito gravi responsabilità che, invero, con le disposizioni in vigore prima del R. decreto 4 marzo u. s. non gli si potevano attribuire, creando uno stato di cose che nell'interesse delle istituzioni era necessario eliminare, stabilendo nettamente quali dovessero essere le attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'esercito. E, per provare come il paese e le Camere che lo rappresentano, intendono accollare questa grave responsabilità al Capo di stato maggiore dell'esercito, mi preme oggi di ricordare le discussioni che in proposito hanno avuto luogo qui e nella Camera dei deputati. Un tale stato di cose si sarebbe naturalmente aggravato quando, come sarebbe possibile, a reggere il dicastero della guerra, fosse chiamata una persona politica non appartenente all'esercito.

In tal caso, assai più che non ora, la pubblica opinione avrebbe potuto far risalire al Capo di stato maggiore dell'esercito gravi responsabilità non in rapporto all'iniziativa concessagli.

Era quindi indispensabile creare di diritto al Capo di stato maggiore dell'esercito una sfera di azione adeguata alle responsabilità che a lui incombono di fatto; a ciò, come ho dimostrato fin da principio, non si opponevano le disposizioni statutarie e legislative. Affermata la *responsabilità* che il ministro ha (per effetto dello Statuto) verso il Parlamento e la *dipendenza* da lui del Capo di stato maggiore (e questa è stabilita per legge), io ero pienamente in diritto di determinare e di estendere le attribuzioni sue, precisamente come si verifica per i comandanti di corpo di armata e per gli ispettori, ai quali con semplici disposizioni regolamentari sono dal ministro affidate, sotto la loro responsabilità, molte attribuzioni di carattere esecutivo, riguardanti la disciplina, l'istru-

zione della truppa, questioni tecniche ed amministrative, studi ecc. Nè oggi, con l'organismo dell'esercito nostro, sarebbe concepibile un altro e diverso sistema.

Concludendo, col R. decreto 4 marzo ultimo scorso si sono volute stabilire anche per il Capo di stato maggiore dell'esercito più ampie e precise attribuzioni, in modo analogo a quanto si era fatto per altre autorità, in omaggio ai sani principi del decentramento, della divisione del lavoro e della responsabilità, e mantenendosi sempre nei limiti consentiti dallo Statuto e dalle leggi.

Mi rimarrebbe ora a dimostrare l'opportunità delle disposizioni prese con l'atto ministeriale n. 106 del 26 aprile u. s., e qui ho bisogno di stabilire subito la grande differenza che passa fra un mutamento di organico e lo scopo cui unicamente è inteso quell'atto ministeriale.

Il senatore Pelloux attacca questo mio atto, che egli chiama circolare e che veramente è un atto ministeriale; lo attacca perchè lo giudica inteso a stabilire un vero cambiamento di organico. Nello stesso tempo dice però che io ho presentato all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge per mutare l'organico. In quel progetto si chiede infatti al Parlamento di mutare l'organico, perchè propongo di diminuire il numero degli impiegati del Ministero, diminuzione che porterà un'economia di 83,000 lire circa, che non mi pare disprezzabile e che credo possa farsi senza nessun inconveniente.

Ma con l'atto in questione non cambio affatto l'organico dei funzionari del Ministero; prendo tutti quelli che esistono e soltanto li ripartisco altrimenti fra i vari uffici. Di questi mutamenti — che con barbara parola sogliono chiamarsi *scompartimenti* — delle sezioni o delle divisioni del Ministero ne sono avvenuti dal 1881 in qua 31, ossia più di uno per anno, e fra questi posso citarne alcuni che furono fatti dallo stesso Ministro Pelloux...

PELLOUX LUIGI. Ma allora non esisteva la legge 11 luglio 1904.

MAJNONI D'INTIGNANO, *ministro della guerra*. Se ne sono fatti anche dopo il 1904; la legge del 1904 del resto si riferisce esclusivamente ai cambiamenti d'organico; ed io l'organico non l'ho cambiato, perciò tutti gli attuali impiegati del Ministero continue-

ranno a rimanere con le disposizioni del recente mio atto. Qui, ripeto, si tratta solo di una diversa ripartizione degli uffici nell'interno del mio Ministero; questo, come ho detto, credo di poterlo fare, e lo ha fatto anche da ministro il senatore Pelloux in grado molto maggiore di me, perchè egli ha fuso insieme le direzioni generali del genio e dell'artiglieria, ha soppresso la divisione del casermaggio e quella delle milizie, e un'altra volta passò il personale ufficiali delle fortezze dalla direzione generale di fanteria e cavalleria a quella d'artiglieria e genio; non solo egli fece tutto ciò, ma nel 1896 costituì l'ufficio dei personali d'artiglieria e genio in una divisione, su tre sezioni.

Questi caso mai, potrebbero qualificarsi come cambiamenti d'organico; io invece non ho soppresso niente, non ho fatto altro che chiamare dal 15 maggio prossimo gli ispettori generali, ossia gli ispettori d'artiglieria e genio (perchè quelli di cavalleria e di sanità vi sono già) al palazzo del Ministero e metterli a contatto più diretto con me.

Una completa ed armonica fusione degli ispettori stessi col Ministero richiederebbe mutamenti di organici, che era sul momento meno opportuno di proporre; ma era intanto possibile una immediata e notevole semplificazione, anche senza nulla toccare della costituzione degli ispettorati medesimi. E questa intendevo di attuare con alcuni R. decreti, che ritenevo pienamente regolari, mettendo alla dipendenza degli ispettori alcuni uffici del Ministero e delegando anche agli stessi ispettori la firma. Ma la Corte dei conti osservò che, di fronte all'attuale legge di ordinamento, male si concilierebbero le funzioni degli ispettori con la qualità di veri e propri capi di servizio del Ministero, in quanto che si metterebbero alla loro dipendenza alcuni uffici amministrativi del Ministero stesso e si delegherebbe loro la firma, il che non giudicava regolare e rispondente alla legge d'ordinamento. Ed io, in ossequio a questa deliberazione della Corte dei conti, non ho creduto d'insistere nella divisata riforma e, pel momento, ho smesso l'idea.

L'onor. Pelloux mi avrebbe consigliato di far registrare con riserva questi decreti; io ho preferito, e credo di aver fatto cosa opportuna, di non valermi in questa occasione di quella facoltà. E non ho più pensato a dare la firma

agli ispettori; la terrò io, il che mi procurerà certo più lavoro, ma mi darà però il vantaggio di aver sempre gli ispettori a mio contatto diretto.

E, per ottenere tale risultato, che cosa ho fatto allora? Ho lasciato gli ispettori quello che sono, e per togliere ogni dubbio ho preparato uno speciale progetto di legge, che fu già approvato nel Consiglio dei ministri, e che è stato anche citato oggi dall'onor. Pelloux. È un progetto che consta di poche disposizioni e per effetto delle quali il ministro della guerra avrà facoltà di valersi dell'opera degli ispettori di cui agli articoli 17, 24 e 27 ecc. della legge d'ordinamento, oltrechè per funzioni di ispezione sui corpi, servizi o stabilimenti dell'arma o corpo rispettivo, anche per funzioni amministrative riguardanti gli enti ora detti, da esercitarsi, per mezzo degli uffici competenti del Ministero posti alla loro dipendenza, con delegazione di firma, sotto la responsabilità al ministro.

Dunque il ministro avrà facoltà di valersi dell'opera degli ispettori anche per questo servizio. Questo progetto sarà quanto prima presentato al Parlamento, e, se non sarà subito approvato, continuerò io a firmare invece degli ispettori. Dopo la sua approvazione il mio compito sarà più facile, perchè non esiteranno a credere che il lavoro è ora eccessivo; con l'accentramento che ha regnato finora non si potevano esaminare bene tutte le questioni, sia per i rapporti che si hanno col Parlamento, sia per tutto ciò che riguarda la disciplina, la quale è stata lasciata esclusivamente in mano al ministro, e sia per quello che riguarda l'ordinamento. Era proprio impossibile di arrivare, con tutto questo lavoro, a risolvere bene questioni tecniche e che riflettono la difesa del paese.

In attesa delle decisioni del Parlamento sul progetto di legge al quale ho accennato, ho determinato intanto di attuare la progettata riforma in quanto era nell'ambito del mio potere; ho parzialmente trasformato cioè l'amministrazione centrale della guerra, senza punto alterarne i quadri organici, in alcuni servizi e nelle relative attribuzioni; mi sono limitato a stabilire un nuovo scompartimento (come lo si chiama) del Ministero, in rami di servizio, divisioni, sezioni e uffici, i quali rimangono però nello stesso numero di prima. Domando se tutto ciò è illegale; premesso che il reparto e le attribuzioni

degli uffici del Ministero furono sempre disposti mediante appositi *atti* del giornale militare, precisamente come hanno fatto sempre i miei predecessori, anche dopo la legge del 1904, come ne sono ampia e indubbia prova le disposizioni emanate dai vari ministri del tempo.

E col recente *atto*, restano invariati i quadri organici dell'amministrazione, come rimane invariato il numero delle direzioni generali e delle divisioni e delle sezioni. Infatti, con le recenti disposizioni, si è soppresso soltanto la direzione generale di artiglieria e genio, rendendo autonome le divisioni e gli uffici che la costituivano, e in sua vece si è creata una direzione generale per l'ippica. Quindi il numero delle direzioni generali resta quello che era. E la creazione della direzione generale ippica è poi giustificata da importanti esigenze di servizio, che brevemente indicherò.

La direzione generale di artiglieria e genio riuniva i servizi dell'artiglieria e del genio, ed essendoci due distinte autorità superiori per queste due armi trovavo anche poco conveniente che il direttore generale che, per consuetudine, era un generale proveniente dall'artiglieria, trattasse questioni anche dei servizi del genio, e in certo modo si mettesse, come avveniva spesso, in contrasto con l'ispettore generale di quest'arma. Col nuovo ordinamento da me attuato, chiamando al Ministero tutti gli ispettori, ne consegua che ogni arma sarà rappresentata dal suo capo naturale e potrà far sentire i propri bisogni e desideri direttamente al ministro.

A questo proposito, siccome tutti loro hanno certamente, come me, grande stima della capacità e dell'intelligenza del generale De la Penne, citerò alcuni brani di un suo discorso tenuto al Senato nel 1901, in occasione della discussione del bilancio della guerra di quell'esercizio: « Mi occuperò invece — egli allora disse — dei danni e degli inconvenienti che derivano dall'accentramento eccessivo in tutti i gradini del nostro edificio militare... L'organismo dell'amministrazione centrale della guerra rappresenta il vero tipo del più spinto accentramento ».

Queste, ripeto, sono parole del generale De la Penne, pronunciate solo quattro anni fa.

« E per meglio chiarire — egli aggiungeva — il mio pensiero accennerò all'inutilità, al danno di alcuni rotismi di quell'amministrazione e al

dualismo che ha creato e che mantiene con sempre crescente cura ».

E più sotto proseguiva: « Mi occuperò anzitutto di un servizio che, per ragioni mie personali, sono in condizioni di meglio conoscere, voglio dire del servizio del genio presso il Ministero della guerra ».

Ed io soggiungerò, per mio conto, che quello che ha provato il generale De la Penne per il servizio del genio, l'ho provato io per il servizio della cavalleria, per cinque anni di seguito e sotto quattro ministri diversi.

« Questo servizio — notava il detto generale — è retto, sotto la diretta dipendenza del ministro, da un direttore generale di artiglieria e genio il quale, per tradizione, è sempre un ufficiale proveniente dall'artiglieria. Il servizio del genio poi, per la parte amministrativa e tecnica, è retto da un colonnello del genio, quale capo della divisione materiale del genio; per la parte relativa alle truppe e al personale vi è una sezione del genio a parte, retta da un ufficiale superiore del genio ».

E più avanti egli aggiungeva: « A parte, ripeto, l'anormalità di vedere ufficiali di grado inferiori giudici delle proposte di tutte le autorità di un'arma, vi ha, se non altro, un doppio controllo, un doppio esame dei progetti tecnici e di qualsiasi questione riferentesi al servizio dell'arma. Di questo doppio esame e doppio controllo, uno dei due è inutile: o s'intende di avere il parere delle alte autorità, e allora è inutile procurarsi quello di ufficiali e d'impiegati ad esse inferiori; o invece si crede che il parere di questi sia il buono, saggio, illuminato, e allora si faccia a meno di tenere degli ispettori.

« E badate, onorevoli colleghi, non entro in particolari perchè l'argomento è scottante e non vorrei che le mie parole perdessero quella obiettività che intendo esse abbiano nel modo più completo; mi basta di farvi rilevare come esista questo doppio ordine di lavoro, uno sovrapposto all'altro, dei quali uno dei due è inutile, anzi dannoso. Uno dei due dovrebbe essere soppresso con vantaggi economici e più ancora con vantaggio della disciplina, della dignità, della serietà dei nostri ufficiali ed impiegati e dell'amministrazione militare.

Quindi lo stesso generale De la Penne soggiungeva:

« Quello che ho detto per il servizio del genio, si deve dire per quello di artiglieria. Le proposte dei generali ispettori di artiglieria sono esaminate, discusse, approvate, o respinte dagli ufficiali che sono al Ministero; sempre lo stesso sistema di controllo e di esame sovrapposto, sempre un dualismo funesto. E così dicasi del servizio di cavalleria; ciò che è proposto dall'ispettore di cavalleria, fosse pure sorretto dal parere di tutti i comandanti di cavalleria, di tutti i colonnelli, è esaminato, ponderato, dagli ufficiali della divisione di cavalleria, e non vi esagero dicendo che il loro parere è sempre quello che trionfa ».

Questo asseriva quattro anni or sono il collega generale De la Penne e le sue competenti e savie parole ho voluto oggi qui ricordare.

È infatti impossibile che il ministro arrivi a far lui tutti questi esami; l'ho visto e l'ho provato abbastanza anch'io in questi pochi mesi che sono al potere, per persuadermi che ciò non è possibile e che bisogna quindi affidarsi ai nostri direttori generali, e molte volte ai capi divisione ed ai capi sezione, che son quelli che in pratica rivedono le buccie agli ispettori generali. Perciò io ho trovato più naturale di mettermi in contatto diretto cogli stessi ispettori generali, e sentire da loro quello che mi propongono e risolvere quindi con la mia testa.

E lo stesso generale De la Penne così allora parlò del nostro servizio sanitario:

« Gran parte del nostro materiale sanitario fu studiato da un distinto ufficiale medico, che era capo sezione nel servizio sanitario al Ministero della guerra, senza che gli ispettori di sanità militare fossero informati di questi studi; così essi videro approvati cofani, barelle, carri di ambulanza ecc. . . . , che questi generali ispettori non avevano mai visto e certo non li avevano studiati ».

Questo, osservo io, è avvenuto e avviene del resto tutti i giorni. Abbiamo un ispettorato di sanità composto di eminenti sanitari, e ben raramente si consulta, e chi attende veramente al servizio sanitario presso il Ministero, prima era un maggiore ed ora è un capitano medico.

E l'onor. De la Penne notava ancora:

« Gli affari, così sottoposti ad un doppio esame, quello del Ministero e quello delle alte autorità dell'esercito, non possono mai essere sollecitamente sbrigati, e ciò con danno del-

l'economia. E si noti che ben sovente l'esame cui ho accennato diventa triplice, e cioè in un esame da parte del Ministero che precede ed in un altro che segue il giudizio dell'autorità competente, e perciò più grandi che mai i ritardi e le complicazioni degli affari... ».

« Io sopprimerei gran parte dell'attuale organizzazione del Ministero della guerra. Mi spiego: se si sopprimesse, ad esempio, la direzione generale d'artiglieria e genio, il ministro conferirebbe coll'ispettore generale d'artiglieria circa quanto riguarda il servizio di artiglieria, e questo ispettore generale risponderebbe verso il ministro dell'andamento di tutto quel difficile servizio, e parimenti conferirebbe coll'ispettore generale del genio per quello che riguarda il servizio del genio ».

E siccome qui vi è un accenno alle attribuzioni del Capo di stato maggiore, a convalidare quello che l'onor. Bava-Beccaris ha già esposto, ricorderò anche le parole dette a tal proposito dall'onor. De la Penne, eccole: « Così col Capo di stato maggiore dell'esercito, il ministro tratterebbe le questioni che riguardano quell'importantissimo servizio, o così dicasi per la cavalleria e per il corpo sanitario. Pertanto si potrebbe fare a meno di gran parte del personale del Ministero della guerra. Certo tutto questo personale potrebbe essere meglio e più proficuamente utilizzato ». E in questo concetto soggiungeva:

« Certo, o signori, l'Amministrazione della guerra verrebbe ad essere organizzata in modo più semplice e la trattazione degli affari diverrebbe più spedita e più autorevole...; fra il ministro e le più alte cariche delle varie armi, che sarebbero messe così in grado di seguire quegli indirizzi che il ministro avesse a dare, e ciò con la più esatta interpretazione dei suoi ordini e con la più sollecita trattazione degli affari ». E mi pare che basti con le citazioni.

Insomma, io credo di aver così dimostrato che il decreto del 4 marzo u. s. è pienamente giustificato e legale. In questo decreto non vi è una parola con la quale io rinunci alla mia responsabilità di fronte al Parlamento ed al Paese, e nel decreto stesso poi è chiaramente citata la legge di ordinamento, quella del 1898, dalla quale è stabilita la dipendenza del Capo di stato maggiore dal ministro della guerra; ho trovato poi inutile di ricordare questa dipen-

denza nel testo del decreto, il quale riguarda un mio collega col quale devo mantenere buoni rapporti e che già sa come, per legge, dipenda dal ministro della guerra.

Ho parlato di buono accordo e mi pare che questo buono accordo sia in pratica possibilissimo, ed io son convinto che esso possa ottenersi, anche quando si debba aggiungere che alle sue proposte occorra la mia approvazione. Egli sa che io posso disporre di mezzi limitati, che questi mezzi mi sono dati dal Parlamento; quindi le sue proposte, per quanto razionali, per quanto mirino ad un ideale, che forse non si potrà raggiungere, debbono sempre passare per il vaglio del ministro, il quale dice fino a questo punto possiamo fare, più in là no. Sono perciò d'avviso che le mie disposizioni non urtino contro la legge e che siano anche razionali e rispondano poi ai voti della maggioranza del Parlamento, tanto di questo ramo quanto dell'altro. Io non avrei altro da dire in proposito.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I signori senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione dell'interpellanza del senatore Pelloux Luigi.

Ha facoltà di parlare il senatore Arcoleo.

ARCOLEO. Prendo la parola per una ragione molto semplice; credo sia un buon sistema che nelle questioni, anche quando appaiono esclusivamente tecniche, qualcuno che non appartenga a quella determinata competenza faccia sentire la sua voce; perchè pur troppo il sistema federale di discussione, per cui, anche un'assemblea si divida in parecchie sezioni chiuse ed esclusive, non giova. Le parole dell'onor. Pelloux mi avevano indotto qualche dubbio. Egli sa che in questo argomento le mie convinzioni sono abbastanza antiche e profonde, e ricorda come lo abbia votato contro qualche provvedimento da lui presentato, ma di cui egli fece onorevole ammenda, ritirando il decreto

del 1899; e ciò va detto a sua lode. Ma i dubbi sollevati dall'onor. Pelloux non furono tolti dalla difesa breve e recisa dell'onor. Bava-Beccaris che trattò la questione di merito, non quella di forma; e non sono stati eliminati neppure dalla parola precisa e convinta dell'onorevole ministro della guerra, sulle cui intenzioni e provvedimenti in merito non ho nulla per ora da osservare.

Ma qui vi ha una questione di forma e una di sostanza. La questione di forma non riguarda soltanto la parte estrinseca o meramente superficiale, ma qualche cosa di sostanziale che l'onor. ministro, senza volerlo, ha infirmato con la sua stessa difesa. Egli ha detto: io sono venuto a questo provvedimento, perchè mi pareva giusto, leale, logico che il Capo di stato maggiore, che era colpito da grave responsabilità dinanzi al paese, non dovesse aver attribuzioni che fossero conformi a questo sindacato. Io credo, ha detto il ministro della guerra, che tanta responsabilità si debba assumere quanta azione si esercita; e quindi per una ragione logica e politica ha creduto di estendere la sfera della sua azione, affinché, meglio corrisponda il sindacato e la responsabilità; ed ha detto bene, con matematica precisione. Ma appunto perchè il suo provvedimento contiene una estensione, (e non parlo del margine più o meno ampio di questa estensione), importa un'affermazione diversa e più concreta della responsabilità del Capo di stato maggiore, appunto perchè è materia legislativa e non esecutiva. Il determinare anche per una minima parte, per una minima attribuzione in un senso più o meno largo le responsabilità, non può essere mai obbietto di decreto Reale, bensì di una legge. Ma vi ha qualche cosa di più.

L'onor. ministro della guerra dichiara di non avere offeso la legge. E certo non era nelle sue intenzioni di offenderla; ci guarderemmo bene dal pensare che il Governo, pur preoccupandosi della bontà di un provvedimento, non tenga presente, nel prenderlo, le disposizioni di legge. Va benissimo. Ma questo è semplicemente un formalismo. In tal caso significa citazione di una o più leggi, che non produce alcuno effetto, ma, siccome il suo decreto non dichiara la dipendenza del Capo dello stato maggiore dal ministro della guerra, egli ha per ciò stesso derogato alla legge, che ha citato.

Il dire visione della legge corrisponde a quell'altra dizione « udito il Consiglio di Stato »; quand' anche il Governo faccia il contrario di quello che il Consiglio di Stato ha suggerito. (*Si ride*).

Quindi nè la visione, nè la udizione garantiscono che non si possa infirmare la parte sostanziale di una legge.

Ma vi ha qualche cosa di più, onorevole ministro, ed è questo. Lei stesso, ha detto: oggi bisogna preparare in altro modo la difesa dello Stato; bisogna raggruppare meglio i servizi; urge trasformare gli uffici; conviene, se occorre, sopprimere una direzione generale e crearne un'altra. Questo hanno fatto i miei predecessori.

Anzitutto la citazione di quello che è stato fatto prima, può costituire un anacronismo: la buona politica è la politica contemporanea, quella che guarda le cose come sono, senza preoccuparsi di quello che abbiano fatto i più o meno illustri antenati. Ma vi è una cosa non meno importante. In quanto ad organizzazione di servizi noi abbiamo del tutto trasformato il nostro sistema. Una volta si sopprimevano e si creavano dei Ministeri anche per semplice decreto Reale; un tempo si potevano organizzare anche delle direzioni generali per atto del potere esecutivo, ma quando si è stabilita l'ultima legge del 1904, saviamente ricordata dall'onorevole Pelloux, si sono fissate tali norme per cui non si può nè creare, nè sopprimere una direzione generale, pur mantenendo le stesse cifre.

La trasformazione degli organici non implica solo variazione di cifre, cioè un rapporto finanziario di bilancio, ma anche diversità di attribuzioni di uffici. Quando la materia, il contenuto del provvedimento racchiude distribuzione di servizi pubblici, è competente il potere esecutivo, ma quando significa cambiamento di attribuzioni, sia pure modesto, è di competenza esclusiva del potere legislativo.

Ma vi è ancora qualche cosa di più.

Dice il ministro della guerra: io ho cercato di adottare questo provvedimento, perchè esso aveva tutti i caratteri di urgenza, e perchè è un primo avviamento al graduale decentramento.

Va benissimo, e noi possiamo essere all'unisono coi suoi concetti; ma non vede, onorevole ministro, che, quando ella nella questione suppone un nuovo indirizzo di decentramento organico, già oltrepassa i confini del potere ese-

cutivo ed urta nella competenza del potere legislativo?

Accentrare o decentrare, sotto questo aspetto, nel senso, cioè, di raccogliere la responsabilità piuttosto nel Capo dello Stato maggiore che nel ministro della guerra, significa sconfinare dalla competenza del potere esecutivo ed entrare in quella del potere legislativo.

Si lamenta ogni giorno che noi stiamo troppo in vacanza, che la Camera dei deputati e il Senato non hanno abbastanza lavoro, che l'opinione pubblica ci guarda scettica, indifferente e sospettosa; ma perchè non ci date lavoro? Perchè, onorevole ministro, non ha presentato un disegno di legge, che alla Camera ed al Senato sarebbe stato approvato in pochissimi giorni?

Le mie parole, notisi bene, non sembrano allusioni, ma in quanto al Ministero della guerra ed a quello della marina, molte voci eccessive si sono levate, che possono essere anche ingiuste; ma parecchie conseguenze se ne raccolgono, appunto perchè si nell'uno come nell'altro Ministero, manca in taluni servizi un ordinamento stabile, con funzioni di controllo e di sindacato, da impedire certi inconvenienti che possono essere avvenuti piuttosto per colpa dei sistemi che delle persone.

È perciò che bisogna essere sempre più cauti in materia di riorganizzazione dei servizi pubblici; è perciò che i miei dubbi si sono aggravati quando il senatore Pelloux ha segnalato alcuni inconvenienti, che avrebbero potuto derivare da questo decreto.

Voglio augurarmi che la mia parola inerme possa esser fortunata dinanzi alla competenza tecnica di tre generali, e fare sì che il ministro della guerra provveda a questo ordinamento, trasformando qualche norma del decreto in un disegno di legge, anche per tranquillare, non solo la Corte dei conti, ma il Parlamento.

Del resto, non basta il controllo, spesso formale, della Corte. Ricordo che molti decreti registrati con riserva sono senza effetto presentati al Parlamento, che spargo lacrime asciutte su errori che non riparano, perchè divennero fatti compiuti.

Il primo dovere di un Governo che vuole riordinare lo Stato è quello di non allontanarsi mai dalla legge. (*Approvazioni*).

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Io sono stato relatore della legge 11 luglio 1904 sugli organici, ed ho sentito dall'onor. ministro della guerra, se ho bene inteso, che ha soppresso una direzione generale...

MAINONI D'INTIGNANO, *ministro della guerra*. L'ho soppressa da una parte e creata da un'altra, vale a dire le ho cambiato soltanto le attribuzioni.

ASTENGO. Se ella non ha soppresso questa direzione generale, non ho nulla da aggiungere.

MAINONI D'INTIGNANO, *ministro della guerra*. Ripeto che si tratta di un cambiamento di nome e di attribuzioni e nulla più. (*Commenti*).

PELLOUX LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX LUIGI. Avrei molte osservazioni da fare intorno alla risposta che mi ha dato il ministro della guerra, ma dico subito che parecchie delle giuste ed acute osservazioni del senatore Arcoleo mi dispensano in parte dal farle.

Dichiaro però che non posso esser soddisfatto della risposta ricevuta dal ministro, il quale, ha fatto, e sono lieto di avergliene porto occasione, l'esposizione dei criteri che lo hanno guidato nella questione famosa delle attribuzioni del Capo di stato maggiore, e per la trasformazione che sta facendo dell'amministrazione della guerra.

Io dissi che non intendevo di entrare assolutamente nel merito. I criteri seguiti saranno cattivi, saranno buoni, e saranno anche ottimi, ma la questione che io faccio è diversa; e ripeto che nell'uno o nell'altro caso da me contemplati la forma non è certamente stata quella che doveva essere. Il nuovo decreto riguardante il Capo di stato maggiore, dimostra, ad esuberanza, che il suo spirito non è conforme alla legge.

Il ministro della guerra dice: non ho cambiato nulla, il Capo di stato maggiore è sempre sotto la mia dipendenza. Allora domando perchè, dal momento che vi era un decreto che ciò stabiliva in modo esplicito, voi, con un decreto successivo, lo avete cancellato? Perchè, risponde il ministro, non potevo ricordarlo ad un collega, che deve stare sotto la mia dipendenza!! Argomento veramente di nuovo genere, per un decreto di quella importanza! Il decreto che stabilisce le attribuzioni del Capo di stato mag-

giore generale non è che l'esplicazione di quanto dice la legge e il decreto primitivo del 1882, di cui dico incidentalmente che fui io il compilatore per combinazione, ha riportato esplicitamente questo fatto della dipendenza del Capo di stato maggiore dell'esercito dal ministro della guerra, perchè si ritenne *necessario*.

Questa è una questione che era entrata nel dominio dei fatti da ben 24 anni! Ora viene un decreto nuovo, col quale si è voluto cambiare la base di tutto quanto si era stabilito.

Voi dichiarate che non è così, che nulla è mutato, e ne prendo atto ben volentieri! Ma in molti quel decreto fa nascere dei dubbi che è necessario di chiarire. Voi dichiarate che è un equivoco; che colla vostra omissione non avete avuta l'intenzione di cambiar niente; ma non tutti, ripeto, sono di questo parere, e si rileva eloquentemente il contrario anche in qualche documento ufficiale. Non deve mica essere molto piacevole per un ministro della guerra leggere, come si legge, in un documento stampato che contiene disposizioni, le quali spettava prima a lui stesso di emanare ed ora sono date direttamente dal Capo di stato maggiore, questo indirizzo preciso: ai comandi di Corpo d'armata, e *per conoscenza* al ministro della guerra, agli ispettori generali, ispettori vari, comando dei RR. carabinieri!!!

Ora, se veramente esiste ancora questa dipendenza effettiva del Capo di stato maggiore dal ministro, non comprendo come il ministro ammetta una cosa simile. Il Capo di stato maggiore, mi pare, doveva avere il riguardo di non mettere il ministro confuso insieme a tutte le altre autorità dipendenti dal ministro, a cui comunica le sue disposizioni. A me pare che egli doveva usargli, direi, un trattamento un po' più riguardoso. *Per conoscenza*! proprio così!

E come volete, con fatti simili, che non si ritenga da tutti cambiato sostanzialmente quanto era stabilito dalla legge e dal decreto precedente?

Vengo alla questione della circolare ministeriale N. 106. Chi ricorda tutto quello che è avvenuto in fatto di cambiamento di ruoli organici e di attribuzioni, ricorda pure come lo spirito della legge 11 luglio 1904 era assolutamente che non si potesse fare neanche con decreti Regi un tramestio simile a quello fatto al Ministero della guerra con una semplice cir-

colare ministeriale, perchè qui si tratta proprio di una circolare, cioè neanche di un decreto ministeriale. Evidentemente si cambia tutto, sopprimendo dei servizi e creandone dei nuovi. Voi abolite due direzioni generali, voi create la Direzione generale ippica, con una circolare. Voi sottraete dal Ministero della guerra delle Divisioni intiere, degli Uffici intieri, e li passate alla dipendenza di un ispettore generale o di un ispettore semplice, che non appartiene affatto ai ruoli organici del Ministero! Ma questo vuol dire scambussolare tutto!

Io quindi, se ho sentito con piacere la dichiarazione che la questione del Capo di stato maggiore non è quale risulta al pubblico, e se spero che vedremo che è proprio come ora ha detto il ministro, dichiaro circa l'altra questione, cioè quella dell'ordinamento del Ministero, che sono assolutamente insoddisfatto, perchè quei provvedimenti oltrepassano i poteri del ministro, e li oltrepassano di gran lunga.

MAJNONI D'INTIGNANO, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJNONI D'INTIGNANO, *ministro della guerra*. Mi dichiaro anzitutto poco competente a rispondere all'onor. Arcoleo. Posso dire soltanto che il Regio decreto 4 marzo, da me proposto, è stato registrato dalla Corte dei Conti, fu prima discusso in Consiglio dei ministri, ed ebbe la firma del mio collega della marina e dell'onor. Presidente del Consiglio. Nessuno fece obiezione, tutti lo trovarono regolare.

Quanto poi all'atto N. 106, io dico che nessun ministro della guerra, come nessun altro ministro, potrebbe assumersi le responsabilità del potere, che sono gravi, senza avere almeno la facoltà nel proprio dicastero di ripartire, raggruppare, secondo le sue vedute, i vari uffici.

Quando io non cambio l'organico del personale, credo di poter fare tutti gli spostamenti che, a mio giudizio, le esigenze del servizio consigliano, e, se non lo potessi, direi che non è possibile in tal caso di esercitare convenientemente le funzioni assunte.

Questo io sostengo, ed io, ripeto, non ho fatto altro, col recente mio atto, che creare una direzione generale ippica, sostituendola a quella di artiglieria e genio; e così facendo ho creduto di fare anche cosa vantaggiosa per

l'arma di artiglieria, la quale con altro sistema avrebbe dovuto pur sempre ricorrere, per i propri cavalli e per le proprie rimonte, ad un ente che dipendeva da un'altra direzione generale; con la creazione di una direzione generale ippica, che si occuperà dell'allevamento dei cavalli, da cui dipenderanno tutti i depositi di allevamento, della rimonta, della distribuzione di questi cavalli, secondo i desiderati degli ispettori generali, ogni ispettore, dirà al ministro, io desidero tanti cavalli, della tale specie, e la direzione generale ippica dovrà prepararli e distribuirli; ne curerà il mantenimento e l'igiene.

A me pare, perciò, assai più razionale una separazione di questo genere, per la quale le diverse armi si rivolgeranno ad un'unica direzione generale per la provvista dei propri cavalli.

È questo a cui ho specialmente mirato, istituendo un direttore generale ippico al posto di quello d'artiglieria e genio, il quale per le accennate ragioni non aveva proprio motivo di esistere. E, detto questo, non ho altro da aggiungere.

SONNINO-SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO-SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non vorrei che a proposito di questa questione speciale, si compromettesse una questione generale riguardante i rapporti tra decreto e legge.

Comincio dalla questione di forma. Osservo, come ha detto il ministro della guerra, che il decreto 4 marzo 1906 non ha trovato nessuna opposizione, nessuno ostacolo in quel corpo dello Stato, la Corte dei conti, che ha la missione speciale di osservare se il potere esecutivo in qualche modo ecceda nelle sue facoltà. Il decreto di cui ci occupiamo non ha invaso il campo proprio riservato alla legge.

Rimane assolutamente stabilito e chiarito per concorde consenso del ministro della guerra e degli interpellanti che il capo dello stato maggiore resta alla dipendenza del ministro della guerra. Nessun dubbio su questo punto. Il decreto cita la legge del 1904 come la base da cui esso parte; e non può mai derogare alla legge stessa.

Del resto non potrebbe essere altrimenti,

perchè la responsabilità di fronte al Parlamento è esclusivamente del ministro e del Governo.

Dunque la dipendenza del capo di stato maggiore dal ministro - sia diretta o indiretta - rimane sempre intatta, per la responsabilità politica che ha il Governo di fronte al Parlamento.

Veniamo alla legge dell' 11 luglio 1904 e agli organici. Io non credo che lo spirito di quella legge vada tanto oltre quanto mi pare che l'onor. Arcoleo voglia intendere.

Guardiamo com'è nata la legge 11 luglio 1904.

Precedentemente, il Governo faceva mutamenti di organici con semplici allegati alla legge di bilancio, e provvedeva così non alla distribuzione ma al numero delle cariche, di direttori, capi di divisione, ecc. Si alterava in tal modo incidentalmente l'organico. Vi è stata per molti anni una lotta fra il Parlamento e il potere esecutivo su questa forma di mutamento degli organici.

La legge 11 luglio 1904 ha voluto stabilire che quando si tratta di mutamenti organici che implichino nuovi impegni finanziari e di bilancio, vi sia bisogno di una legge speciale.

Però nella legge del luglio 1904 non si tratta della distribuzione degli uffici. Può approvarsi o non approvarsi che la legge sia fatta in tal modo; ma il suo oggetto o il suo spirito sono quello che sono.

Nella questione speciale di cui discutiamo, il nuovo ordinamento interno dell'Amministrazione non porta alcuna alterazione al bilancio; e dunque non è materia di legge ma di decreto ministeriale. Nell'organico infatti si dice che deve esservi quel determinato numero di direttori generali, ecc.: e questo è rispettato anche dal decreto; nulla si è mutato. La legge dunque non è stata offesa; e infatti la Corte dei conti, che in questo ha sempre esercitato, come è suo dovere, un'alta vigilanza sul potere esecutivo, non ha avuto alcuna obiezione da muovere alla legalità del decreto.

L'onorevole Arcoleo diceva: voi parlate di accentramento e decentramento; onde apparisce chiara la necessità di una legge. No: si può fare questione di accentramento e di decentramento, tanto in ciò che concerne leggi, come in ciò che concerne decreti od anche semplici circolari o istruzioni; le parole accentramento e

decentramento hanno un valore relativo, e possono riferirsi, come nel caso attuale, ad una questione di ordine interno dell'Amministrazione, in cui il ministro è per sé solo competente.

D'altra parte, passando dalla forma alla sostanza, l'onorevole Pelloux mi pare che non faccia obiezioni di merito. Egli anzi osservava che le disposizioni, di cui ora si tratta, potrebbero portare all'istituzione di un ministro borghese; e l'onorevole Pelloux non è contrario a tutto ciò.

Comunque sia, l'occasione di trattare il problema a fondo verrà quando si discuteranno in Senato, spero fra non molto, le questioni complesse di ordinamento militare che oggi sono in progetto davanti all'altro ramo del Parlamento; allora potremo discutere largamente e approfondire la cosa. Termino, ringraziando l'onorevole Pelloux delle cortesi parole che mi ha rivolte cominciando il suo discorso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non facendosi proposte, dichiaro esaurita l'interpellanza.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Norme per la concessione della cittadinanza italiana;

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	51
Contrari . . . . .	32

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni negli stanziamenti dei capitoli 1, 23, 24 e 32 del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-006;

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Disposizioni relative alla navigazione del Tevere fra Roma e il mare;

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Esenzione dalle tasse postali al Sindacato obbligatorio di mutua assistenza fra gli esercenti delle zolfare in Sicilia contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	77
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

**Approvazione del disegno di legge: « Modificazione al Ruolo organico del personale consolare di prima categoria. Creazione di nuovi posti di consoli di seconda classe » (N. 236).**

**PRESIDENTE.** Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico del personale consolare di prima categoria. Creazione di nuovi posti di consoli di seconda classe ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del disegno di legge.

**DI SAN GIUSEPPE, segretario legge:**  
(V. Stampato N. 236).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1. .

Il ruolo organico del personale consolare di 1ª categoria è fissato come segue:

Num.	Gradi e classi	Stipendi individuali	Totale per ogni grado o classe
11	Consoli generali di 1ª classe . . . . .	8,000	88,000
16	Consoli generali di 2ª classe . . . . .	6,000	96,000
16	Consoli di 1ª classe	5,000	80,000
34	» di 2ª »	4,000	136,000
30	Vice-Consoli di 1ª classe . . . . .	3,000	90,000
28	Vice-Consoli di 2ª classe . . . . .	2,000	56,000
18	Applicati volontari	—	—
2	Consoli aggiunti .	—	8,000
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>L. 554,000</b>	

(Approvato).

#### Art. 2.

È approvata la maggiore spesa di lire 8,000 sul capitolo 21 del bilancio del Ministero degli affari esteri « Stipendi al personale dei Consolati ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà domani votato a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione di ballottaggio per la nomina:

a) di un componente della Commissione per i trattati internazionali;

b) di un consigliere d'Amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.

II. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Modificazione al ruolo organico del personale consolare di prima categoria. Creazione di due nuovi posti di console di seconda classe (N. 236).

III. Relazioni della Commissione per i Decreti registrati con riserva:

Regio decreto 28 gennaio 1906, che estende a tutte le provincie del Regno la tassa speciale di abbonamento stabilita per gli zolfi di Sicilia (N. LIII-B - *documenti*);

Regio decreto 17 dicembre 1905 che sospende la 6ª rata d'imposta per i danneggiati dal terremoto (N. LIII-C - *documenti*);

Regio decreto 22 febbraio 1906 per variazioni alle vigenti tariffe e condizioni dei trasporti ferroviari (N. LV-A - *documenti*).

IV. Interpellanza del senatore Tiepolo al Ministro della pubblica istruzione sui criteri di arte che hanno consigliato la Commissione ricostruttrice a rendere emergenti, invece dei tre soli, che per le secolari elevazioni del terreno prima erano visibili, tutti i cinque gradini dell'antica base del Campanile di S. Marco in Venezia, dando così maggior grandiosità e maggiore altezza alla torre, con grave pregiudizio estetico della Basilica e degli altri insigni monumenti che la circondano.

LEGISLATURA XIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1906

V. Interpellanza del senatore Carafa ai ministri della pubblica istruzione e della marina intorno agli indugi frapposti all'attuazione della riforma degli Istituti nautici del Regno e di quella di Napoli in particolare, promessa con lettera ministeriale del 28 settembre 1905, numero 4953, diretta alla Presidenza generale delle leghe navali italiane e in conformità dello spirito informatore della legge 8 luglio 1904 per il risorgimento economico della città di Napoli.

VI. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Concessione perpetua dell'acquedotto De Ferrari-Galliera (N. 233);

Modificazioni agli art. 3 e 4 della legge 3 luglio 1904 sulle agevolzze alle industrie che adoperano il sale e lo spirito (N. 226);

Riabilitazione dei condannati (N. 227);

Modificazioni ad alcuni articoli del testo unico delle leggi telefoniche (N. 200-bis).

La seduta è sciolta (ore 17.10).

Licenziato per la stampa l'8 maggio 1906 (ore 11.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche